



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco

Proposta n. DIFANI 4885/2026

Ordinanza. n. **53** del **21/08/2026**

Oggetto: RIAMMISSIONE DI CANE RANDAGIO SUL TERRITORIO COMUNALE MICROCHIP N. 380260004809230

IL SINDACO

EX ART. 50 DEL D.L.vo 267/2000 e art. 32 della L. 833/1978

Premesso che:

- La Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* prevede :

1. all’art. 13 *“Attribuzione dei comuni ”* che *“ Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali.....”*;
2. all’art.32 *“Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria “* che *“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria..... Nelle medesime materie sono emesse dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesaal territorio comunale.....”*;

- Il D.L.vo 267 del 18.08.2000 così recita *“ Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

- la Legge Regionale n. 15 del 03/08/2022 che **disciplina le norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo**:

- 1.all’art. 1 prescrive: *“la Regione, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n.281 e s.m.i. nonché dell’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, tutela gli animali in quanto esseri senzienti, al fine di assicurare un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e condanna gli atti di crudeltà verso gli animali e il loro abbandono”*;
- 2.all’art. 19 , comma 8, prescrive *“In caso di cani non identificati, dopo le operazioni di identificazione e registrazione in anagrafe come cane di proprietà del Comune ed i relativi controllo sanitari si procede, di norma” alla sterilizzazione ed alla reimmissione sul territorio nel più breve tempo possibile”*;

- con nota prot. n. 63011 del 20/07/2026, l’Associazione OIPA Trapani, trasmetteva la richiesta di reimmissione in territorio di un cane con microchip n. **380260004809230**;

- con nota pec prot. n. 63495 del 20/07/2026 questa Amministrazione ha chiesto al Dipartimento Prevenzione Veterinaria ASP di Trapani la liberazione di un cane randagio, identificato nel certificato medico rilasciato dalla Dott. Antonino Schifano - cane di razza “Meticcio”- sesso femminile Microchip: **380260004809230**, in Via Salemi – Trapani;

Considerato che:

- il Dipartimento Prevenzione Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, con nota in data 23/07/2026 prot. n. 83 assunta al Protocollo Generale n. 67198 del 03/08/2026 (allegata alla presente) ha proposto l'adozione di apposita Ordinanza Sindacale per la reimmissione sul territorio del cane randagio sotto elencato, a seguito di sterilizzazione dello stesso e *"...dopo avere sottoposto a controllo sanitario, avere espresso parere favorevole per il buon stato di salute e nutrizione e avere ritenuto accettabili le condizioni etologiche-comportamentali"*, inoltre comunica la disponibilità della tutor Sig.ra Di Dio Giuseppina Daniela;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica l'8 febbraio 1954, n. 320;
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- il Decreto Regione Sicilia 13 dicembre 2000 *"Linee Guida contro il Randagismo"*;
- la Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15 *"Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo"*;
- il D.L.vo 267/2000
- La Legge 833/1978
- L' O.R.EE.LL.

ORDINA

per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

- prendere atto della nota del 23/07/2026 prot. n. 83 assunta al Protocollo Generale n. 67198 del 03/08/2026 con la quale il Dipartimento Prevenzione Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha proposto l'adozione di apposita Ordinanza Sindacale per la reimmissione sul territorio di n. 1 cane randagio a seguito di sterilizzazione dello stesso;
- la reimmissione sul territorio del cane di razza "Meticcio"- sesso femminile Microchip: **380260004809230**, in Trapani Via G. Pascoli, tutor Sig.ra Di Dio Giuseppina Daniela;
- trasmettere copia della presente Ordinanza al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Trapani ed al Comando della Polizia Locale di Trapani per l'attività di competenza;
- che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è punita a norma di Legge;

Dare atto che:

- 2) la presente ordinanza, è stata redatta in sola modalità elettronica;
- 3) la presente ordinanza verrà pubblicata automaticamente all'Albo pretorio on-line, per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito internet di questo Ente;

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale 7/2019.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

Trapani, lì 21/08/2026

IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO
ALA FRANCESCO



II SINDACO

TRANCHIDA GIACOMO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 21/08/2026

COMUNE DI TRAPANI

PROT.N 83 DEL 23/07/2026_

ALL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
TRAPANI

OGETTO : RIAMMISSIONE DI CANI/GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE

L' Anno 2026 mese di Luglio il giorno 23 , su richiesta del Comune di **Trapani** , dopo aver sottoposto a controllo sanitario, aver espresso parere favorevole per il buono stato di salute e nutrizione e aver ritenuto accettabili le condizioni etologiche – comportamentali , **si avalla la reimmissione sul territorio dei seguenti cani/gatti randagi**

- **Specie Cane razza** meticcio **Sesso F M.C** _380260004809230_

1. Vista la Legge Regionale 15/2022;
2. Visto il registro delle schede di accertamento di accalappiamento e riammissione sul territorio ;

Parere favorevole per la reimmissione sul territorio

visto certificato di buona salute del Dott Antonino Schifano vedi allegati



ORDINANZA DI LIBERAZIONE

IL SINDACO DEL COMUNE DI TRAPANI vista la dichiarazione e la normativa di cui sopra
ORDINA la liberazione di quanto sopra segnalato

IL SINDACO